

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 28 ottobre 2003

Tra

La Società Bianchi Marè Spa rappresentata dal Dott. Massimo Marè

E

La Filcams-Cgil rappresentata dal Sig. Pino Pizzo

La Fisascat- Cisl rappresentata dalla Sig.ra Lorena Soffritti

Presenti le RSA interessate, sig. Massimo Fusi e sig. Maurizio Perfetti

PREMESSO CHE

- L'azienda ha attivato in data 12 settembre 2003, con raccomandata AR, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente riportati, la procedura di riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 della Legge 223/91, finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di 40 lavoratori strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze della stessa;
- Nel corso degli incontri avvenuti in data 5/10/2003, 13/10/2003, 15/10/2003 e 28/10/2003, l'Azienda ha illustrato approfonditamente le cause che sottendono all'avvio della procedura di mobilità, fornendo informazioni aggiuntive in ordine al complessivo progetto di revisione organizzativa, all'eccedenza strutturale di personale nonché, motivandolo, ogni altro aspetto e problematica così come previsto dall'articolo 4, comma V, della legge 223/91 così come integrato dal D.Lgs 26.05.97 n. 151

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, così come sopra rappresentate, viene raggiunto il seguente Accordo:

- Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente Accordo;
- Le parti convengono sulla necessità di dare al complesso aziendale un assetto più competitivo ed a tal fine concordano sui prospettati interventi di riorganizzazione aziendale e di revisione di alcuni

Massimo Marè

[Signature]

An

1 1 1 1

assetti funzionali, interventi indispensabili alla maggiore efficienza del servizio reso alla clientela, a sua volta finalizzato ad un incremento della penetrazione commerciale;

- A conclusione del confronto risulta un'eccedenza occupazionale di n. 34 (trentaquattro) addetti complessivi relativi alle unità operative di seguito indicate:

- Caronno Pertusella n. 13
- Bucine (AR) nr. 4
- Molfetta (BA) nr. 3
- Bergamo nr. 2
- Fano di Argelato (BO) nr. 1
- Misterbianco (CT) nr. 1
- Casalnuovo (NA) nr. 2
- Padova nr. 2
- Parma nr. 2
- S. Giovanni Teatino (CH) nr. 3
- Ariccia (RM) nr. 1

- Il collocamento in mobilità del personale eccedente per i motivi indicati nella lettera di apertura della procedura di mobilità e ~~condivisi dalle OO.SS.LL. e dalle R.S.A. è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.~~

- L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà unicamente sulla base dei criteri concordati dalle parti e di seguito specificati a norma di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge 223/91. Il criterio primario concordato considererà prioritariamente le esigenze tecniche ed organizzative dell'azienda e, nell'ambito delle stesse, i requisiti di età e contribuzione degli addetti, atti al raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità nel corso o a conclusione del periodo di mobilità e, solo in mancanza di detti requisiti, dell'eventuale disponibilità individuale. Tali criteri di scelta sono da ritenersi sostitutivi dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1° legge 223/91;

- Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso ai trattamenti di mobilità, si terrà conto di tutti i periodi contributivi validi ai fini pensionistici, sulla base della documentazione in possesso dell'Azienda essendo la medesima impossibilitata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al reperimento di tali dati presso gli Istituti Previdenziali. A tal fine, sarà cura dei lavoratori presentare eventuali documenti a modifica di quanto risultato in azienda dai libretti di lavoro sollevando la Società da ogni onere di verifica e responsabilità a riguardo.

- Con separata intesa le parti disciplineranno un'attribuzione economica, quale incentivo all'esodo ai sensi dell'articolo 1 del D.LGS n. 151/1997, a favore dei lavoratori collocati in mobilità. Le parti si impegnano a non mutare e/o chiedere modifiche delle modalità e degli importi delle agevolazioni ivi concordate.
- L'azienda procederà, in relazione alle proprie esigenze tecniche organizzative e produttive alla collocazione in mobilità dei suddetti n. 34 lavoratori cessando progressivamente i rapporti di lavoro in atto entro il 30 novembre 2003.
- Le parti si danno atto che il presente accordo nei termini previsti concorre alla risoluzione dei rapporti di lavoro eccedenti nella sede di Caronno Pertusella nonché delle unità locali di Budine (AR), Molfetta (BA), Bergamo, Fano di Argelato (BO), Misterbianco (CT), Casalnuovo (NA), Padova, Parma, S. Giovanni Teatino (CH), Ariccia (RM) come da delega conferita alle OO.SS.LL territoriali dalle Associazioni sindacali nazionali.

~~Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente espletato ed esaurito in ogni sua parte ed a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'articolo 5 comma IV della legge 223/91 così come modificato dall'articolo 8, comma I della legge 236/93 la procedura di cui all'articolo 4 della Legge 223/91.~~

Letto confermato e sottoscritto.

BIANCHI MARE SPA

Le OO.SS.LL

Le R.S.A

Prof. Massimo

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO DEL 28/10/2003

Addi, 28 ottobre 2003

Tra

La Società Bianchi Marè Spa rappresentata dal Dott. Massimo Marè

E

La Filcams-Cgil rappresentata dal Sig. Pino Pizzo

La Fisascat- Cisl rappresentata dalla Sig.ra Lorena Soffritti

Presenti le RSA interessate, sig. Massimo Fusi e sig. Maurizio Perfetti

Ad integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna relativo alla procedura di riduzione di personale ex articolo 24 della legge 223/91, si precisa quanto segue:

PREMESSO CHE

Il quadro competitivo in cui opera la Società Bianchi Marè S.p.A. risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

- Significativa crisi di mercato che ha colpito l'intero settore del tessile-abbigliamento con interessamento della generalità degli operatori;
- Il conseguente preoccupante calo di fatturato registrato dalla società Bianchi Marè Spa (26% rispetto al 2002);
- La necessità di urgenti interventi di ristrutturazione dell'attività aziendale che influenzano sia il livello che la struttura stessa, al fine di recuperare gli equilibri finanziari;

Le eccedenze strutturali di personale evidenziate da Bianchi Marè Spa tramite attivazione della procedura ex art. 24 della legge 223/91 trovano la loro motivazione alla luce del quadro di riferimento sopra evidenziato.

Inoltre Bianchi Marè Spa intende porre in essere iniziative dirette a migliorare la propria competitività.

Perfetti Maurizio

[Handwritten signatures and initials]

In tale ambito si evidenziano le seguenti linee di intervento:

- La chiusura delle unità locali site sul territorio nazionale con esclusione delle unità di Bucine (AR), Molfetta (BA), Misterbianco (CT) e Padova, ha lo scopo primario di contenere i costi aziendali e di proporre alla clientela un servizio più efficiente e flessibile senza duplicazioni del magazzino e della struttura primaria della società. I tecnici che continueranno ad occuparsi dell'assistenza sul territorio nazionale verranno dotati di un furgone attrezzato con il quale potranno raggiungere la clientela e risolvere in loco le problematiche dei clienti. Contestualmente al fine di ottimizzare il servizio offerto e consentire all'azienda di organizzare le risorse sul territorio verrà istituito un numero verde a cui le aziende clienti potranno rivolgersi. Al numero verde sarà adibito personale specializzato ed appositamente formato, che in base alle richieste ricevute metterà in contatto il personale tecnico idoneo a risolvere il problema proposto dal cliente. A supporto di tutte le nuove procedure verrà svolta una forte attività di sviluppo del sistema informatico che, una volta implementata, consentirà la puntuale e corretta gestione delle scorte di magazzino ed un agevole flusso della contabilizzazione dei dati di bollettazione, fatturazione, gestione scorte.
-
- Accentramento in sede delle scorte delle parti di ricambio, con conseguente ottimizzazione del capitale circolante; ottimizzazione della logistica delle stesse con l'ausilio di moderni sistemi di distribuzione su tutto il territorio nazionale ed estero.
 - Razionalizzazione e riduzione di tutte le voci relative alle spese generali, alle spese di viaggio e di trasferta; adozione di nuovi regolamenti aziendali.
 - Investimenti nella formazione del personale al fine di ottimizzare la prestazione fornita alla clientela.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica periodica tra le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, ad integrazione del suddetto verbale di accordo

CONVENGONO CHE

- Ai lavoratori sarà riconosciuto un incentivo all'esodo, integrativo al TFR, a fronte della sottoscrizione di relativo verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. o ex art. 411 c.p.c., e della L.


Di: ..

533/73, che sarà determinato in base all'anzianità di servizio ed alla retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

- Il TFR, le competenze relative al mese di cessazione e relativi ratei di mensilità differite, indennità di ferie, R.O.L. ed ex-festività non godute saranno corrisposte entro il primo periodo di retribuzione utile alla quantificazione delle medesime.
- L'importo relativo all'incentivazione all'esodo verrà corrisposto solo ed unicamente a seguito della sottoscrizione del verbale individuale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. o ex art. 411 c.p.c., e della L. 533/73, di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Letto confermato e sottoscritto.

BIANCHI MARE' SpA



Le OO.SS.LL



Le R.S.A

Perfetti Massimo



ACCORDO SINDACALE

Addi, 28 ottobre 2003

Tra

La Società Bianchi Marè Spa rappresentata dal Dott. Massimo Marè

E

La Filcams-Cgil rappresentata dal Sig. Pino Pizzo

La Fisascat- Cisl rappresentata dalla Sig.ra Lorena Soffritti

Presenti le RSA interessate, sig. Massimo Fusi e sig. Maurizio Perfetti

Ad integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna relativo alla procedura di riduzione di personale ex articolo 24 della legge 223/91, si precisa quanto segue:

~~L'incentivo all'esodo di cui alla procedura suddetta sarà erogato dall'azienda ad ogni singolo lavoratore come segue:~~

- Un importo fisso per ciascun lavoratore determinato in funzione dell'orario contrattuale di lavoro e pertanto pari ad € 5.383,18 per i lavoratori full-time, ad € 4.037,38 per i lavoratori a 30 ore settimanali, ad € 3700,94 per i lavoratori a 27,5 ore settimanali; le cifre suddette sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge.
- Un importo variabile determinato in funzione dell'anzianità di servizio e della retribuzione percepita dal lavoratore nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

BIANCHI MARE SPA

Le OO.SS.LL.

Le R.S.A

Per Massimo Marè